

# C.S.N.

## Centro StudiNetwork

### Consulenti aziendali d'Italia

A cura Studio della Penna – Napoli  
dott. Paolo Prezioso

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.imprenditoreitaliano.it](http://www.imprenditoreitaliano.it)

fonte: Il sole 24 Ore, venerdì 14 novembre 2014

## LEGGE DI STABILITA'

**“Imprese, bonus ricerca con il freno tirato”**: Un lungo e complicato percorso, dopo vari tentativi naufragati, ha riportato alla luce il **credito d'imposta per investimenti in ricerca e innovazione**, ma con diversi scogli ancora da superare. Nel precedente decreto Destinazione Italia del 2013 i ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia avevano previsto un credito d'imposta pari al 25% delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti nei 3 periodi d'imposta precedenti al 2015. La percentuale sale al 50% per investimenti con università, centri di ricerca e start up e per il personale altamente qualificato. Le coperture trovate risultano ancora contenute rispetto alle attese per la possibile domanda delle imprese ad alto potenziale innovativo. Inoltre sono arrivati emendamenti che puntano ad eliminare il vincolo dell'incremento di spesa per contratti di ricerca con università ed enti di ricerca; se verranno accolti il credito d'imposta per questa tipologia di investimenti si applicherà sul 50% delle spese sostenute in ciascuno dei periodi e non più sugli incrementi per annullare l'effetto di vedere penalizzate le imprese che hanno avuto il coraggio e la capacità di innovare nel picco della recessione.

## FINANZA E MERCATI

**“Sky, fusione da 20 milioni di clienti”** : L’americana 21Century Fox vende alla britannica BSkyB il 100% di Sky Italia e il 57% di SkyDeutschland. Dalle casse di BSkyB escono 68,9 miliardi di sterline, compresi quelli pagati per portare in pancia alla nuova *pay tv* un altro 32% di capitale di SkyDeutschland raccolto fra i piccoli azionisti. L’operazione si chiude con la nascita di Sky (Europe) che avrà in pancia la totalità della tv italiana e la quasi totalità della tv tedesca. Il target del nuovo colosso è di raggiungere 60 milioni di abitazioni.

## NORME E TRIBUTI

**“Professionisti, tutele attenuate dal 2007”**: In base alla riforma Dini (legge 335/1995 di riforma della previdenza), le Casse dei professionisti, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico in termini peggiorativi, devono rispettare il principio del **“pro rata”**, secondo il quale a tutela dell’iscritto, devono essere salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all’introduzione di modifiche a opera di successivi provvedimenti.

Con la legge 296/2006 gli enti di previdenza dei professionisti adottano i provvedimenti per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine avendo presente il principio del *pro rata* in relazione alle anzianità maturate fino a quel momento.

La **legge di Stabilità 2014** infine ha precisato che la disposizione della legge 296/2006 si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottate dalle Casse approvati dal ministero prima del 2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine.

**“Trasferpricing nel mirino del Fisco”** : Negli indirizzi operativi della circolare n.25/E del 6 agosto 2014, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito la necessità di un’attenzione particolare in caso di accertamenti basati sul **transfer pricing**. *Assonime* propone di standardizzare una metodologia di controllo condivisa tra gli operatori. La delicatezza della materia dipende dal fatto che la determinazione del corretto prezzo di trasferimento passa attraverso un processo valutativo che deve tenere in considerazione le caratteristiche delle transazioni poste in essere e dei mercati di riferimento, le strategie dell’impresa e del gruppo, i beni coinvolti, le funzioni svolte, i rischi assunti. Sarà interesse del contribuente dettagliare tali aspetti nel modo più chiaro possibile per fornire all’amministrazione un quadro necessario a riscontrare la congruità dei prezzi di trasferimento adottati. (vedere schema: I casi pratici)

**“ La documentazione evita le sanzioni”** :La normativa fiscale italiana prevede che in presenza di **contestazioni da parte del fisco sui prezzi infragruppo**, il contribuente che abbia predisposto un idoneo *set* documentale a supporto della propria politica di prezzi sia tenuto al solo pagamento delle maggiori imposte e non anche delle sanzioni. Le tecniche di redazione della documentazione sui prezzi di trasferimento sono indicate nel provvedimento delle Entrate 29 settembre 2010 che ricalca le norme contenute nel codice di condotta della Commissione Ue nel 2006 e le previsioni Ocse.

**“ Alla cassa per l'affrancamento”** : Scade il 17 novembre il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per **l'affrancamento delle plusvalenze latenti** alla data del 30 giugno 2014 e relative a strumenti finanziari detenuti nel regime del risparmio dichiarativo. Non rientrano in questa procedura i titoli che non sono stati interessati dall'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, tra cui le partecipazioni qualificate. La base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 20%, deve essere calcolata sottraendo, dal totale delle plusvalenze latenti alla data del 30 giugno 2014, le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi realizzati entro tale data, o che dovessero emergere in sede di esercizio dell'opzione. Nel modello Unico 2015 andranno inseriti i dati relativi all'opzione per l'affrancamento. (vedere schema: il calcolo, con due esempi concreti).

**“ Il committente diventa sostituto”** : Il decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali è intervenuto sulla **solidarietà nell'appalto** modificando l'art. 29 del Dlgs 276/03 ed eliminando la **responsabilità solidale in ambito fiscale**. Le principali modifiche: è stato esteso il regime anche ai compensi e agli obblighi contributivi dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo; si è stabilito che la solidarietà non si applica ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni; è stata limitata l'efficacia della clausola di esonero previdenziale dai contratti collettivi nazionali ai soli trattamenti retributivi, con esclusione dei contributi previdenziali ed assicurativi. In definitiva il decreto legislativo ha disposto il superamento della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per quanto concerne il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, ha cancellato la sanzione amministrativa prevista per i committenti e ha lasciato invariata la responsabilità solidale lavoristica, limitandosi ad introdurre l'onere per il committente di assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta.

**Napoli 14.11.2014**

**Studio della Penna**

**dottori commercialisti**

**Napoli ROMA**

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)

[www.imprenditoreitaliano.it](http://www.imprenditoreitaliano.it) – Il Portale dedicato a tutti gli imprenditori italiani!